

## Segreteria Generale

Prot. n° 19/884

Palermo, 29 luglio 2019

All'On.le Assessore regionale siciliano delle  
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale  
siciliano Funzione Pubblica e Personale

e, p. c. All'On.le Presidente della Regione Siciliana

LORO SEDI

Oggetto: problematiche del personale dell'Amministrazione regionale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni.

Apprendiamo informalmente che la *governance* dell'Amministrazione regionale avrebbe manifestato la volontà di predisporre il progressivo rientro del personale utilizzato in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni.

Pur nella consapevolezza delle motivazioni certamente legate a carenza di personale per assolvere i compiti propri dell'Amministrazione, non possiamo sottovalutare, però, quali siano stati i motivi e le esigenze - molto spesso in capo alla stessa Regione Siciliana - che nel corso degli anni hanno determinato le diverse tipologie di assegnazioni temporanee in argomento.

Preliminarmente, occorre suddividere le diverse fattispecie che consentono di individuare amministrazioni e personale coinvolto soprattutto per l'esecuzione di norme anche di rango costituzionale come lo Statuto della Regione Siciliana che ha previsto il decentramento degli organi giurisdizionali centrali attraverso rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione (come le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti). Tralasciando quanto previsto dalle rispettive norme attuative, da sempre, gli uffici di queste "*Magistrature speciali*", a cui si aggiunsero le Sezioni del TAR Sicilia e le Avvocature distrettuali dello Stato, hanno contemplato, nei rispettivi organici, un contingente di personale regionale (cfr., a titolo di esempio, gli artt. 6 e 7 della L.R. 41\85). A rafforzare tale orientamento, il legislatore, con l'art. 8 della L.r. 16\2006, ha addirittura previsto la stabilizzazione dei precari della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nei ruoli dell'Amministrazione regionale "*ferma restando l'attuale assegnazione*", e quindi disponendo come sede di servizio la stessa Corte dei Conti.

Altri dipendenti, invece, si trovano in posizione di comando, ai sensi del comma 1 dell'art.2 della legge regionale 31 maggio 2005, n. 6. Quest'ultima Legge, ha predisposto un piano straordinario di intervento in risorse umane e materiali al fine di sostenere l'azione a tutela della legalità anche degli **organi della giustizia ordinaria**, oltre a quella amministrativa fino ad allora garantita, operanti nel territorio della Regione, *per concorrere alla piena affermazione dei principi di legalità e giustizia*, impegnando a tale fine direttamente il **Presidente della Regione** (cfr. art.1, comma1).

Merita, infine, particolare attenzione anche la fattispecie che riguarda il personale attualmente comandato in altre amministrazioni, anche fuori dal territorio regionale, e per i quali vengono comunque

corrisposti alla Regione Siciliana, dalle rispettive singole amministrazioni che utilizzano tale personale, i relativi emolumenti e tutti gli altri oneri contributivi. Questi ultimi comandi, per la maggior parte, sono spesso utilizzati dai dipendenti per esigenze legate principalmente al ricongiungimento familiare e, si ribadisce, senza alcun onere per la Regione Siciliana. Prevedere la cessazione di questi comandi mediante il mancato rinnovo degli stessi, pregiudicherebbe inesorabilmente la serenità personale e familiare di lavoratori molto spesso di categoria molto bassa con stipendi non adeguati a sostenere costi di affitto o sostenere spese per queste famiglie costrette a vivere separate anche per un *vulnus* normativo della stessa Amministrazione regionale. La Regione Siciliana, infatti, è l'unica amministrazione pubblica in Italia a non avere mai applicato una norma di civiltà, come la cosiddetta mobilità di interscambio, prevista dall'articolo 30 del D.Lgs 165\2001, nonostante che, nel tempo, vi siano state le condizioni che avrebbero sicuramente consentito a questi lavoratori di trovare una soluzione stabile e definitiva, senza maggiori oneri per il dipendente e per l'Amministrazione di provenienza.

Se si volesse effettivamente procedere con l'ipotesi di non concedere i rinnovi dei comandi, anche in presenza di regolare nulla osta da parte del Dirigente Generale del rispettivo Dipartimento di appartenenza, tali dipendenti potrebbero comunque non essere nella disponibilità dell'amministrazione laddove volessero richiedere formalmente l'aspettativa prevista dall'articolo 50 del CCRL 2016-2018 del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana pur di non arrecare qualsiasi danno al benessere del proprio nucleo familiare.

Inoltre, con l'occasione, si evidenziano anche le gravi criticità che tale intendimento causerebbe nella gestione del Personale degli Ersu, enti attratti all'Amministrazione regionale per la loro peculiarità e il cui personale in servizio, per legge, è personale regionale.

Per quanto riguarda, in particolare, il personale regionale assegnato agli ERSU si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 20 della Legge regionale 20/2002, tale personale costituisce l'unica risorsa di personale assegnato e che il loro spostamento determinerebbe la chiusura di tutti gli uffici e i servizi in tema di diritto allo studio in Sicilia, in quanto non vi è più in servizio alcun dipendente ex legge 53/85 (personale delle ex Opere universitarie) che costituirebbe l'altro bacino da cui attingere per il funzionamento degli ERSU. Sarebbe utile, a tal fine, prevedere stabilmente nella dotazione organica del Dipartimento Regionale Istruzione (competente per materia e da cui è dipendente detto personale assegnato agli Ersu) un ampliamento della dotazione organica prevista, con un'apposita ulteriore dotazione destinata al funzionamento dei quattro Ersu siciliani, per garantire l'attuazione della legge regionale 20/2002 che prevede espressamente che gli Ersu abbiano una dotazione organica costituita dal personale regionale assegnato dalla Regione Siciliana (senza così gravare sulla dotazione dell'Istruzione e Formazione Professionale).

Per quanto sopra, si richiede un incontro urgente con l'On.le S.V. Ill.ma, al fine di potere meglio esporre quanto argomentato con la presente nonché per sottoporre alla Sua valutazione una proposta di ipotesi di contingentamento del personale da destinare agli Uffici della giustizia ordinaria e amministrativa così come previsto dall'art. 2 della Legge regionale 31 maggio 2005, n. 6.

*f.to in originale*

Il Responsabile Regionale  
Paolo Conti

I Segretari Generali  
Marcello Minio – Dario Matranga